

Allegato A

1) Disciplina della Polizia Locale

Testo attuale dell'art.3, comma 2: << La normativa contenuta nel presente Regolamento costituisce la fonte cui devono conformarsi, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gli altri Regolamenti comunali>>.

All'art.3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

La normativa contenuta nel presente Regolamento costituisce la fonte cui devono conformarsi, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gli altri Regolamenti comunali, ferma restando la disciplina dettata dai regolamenti aventi carattere speciale, tra cui il Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Napoli.

All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma 6:

Il Corpo della Polizia Locale, l'Avvocatura Comunale e la Ragioneria dell'ente sono organizzati in Aree i cui Responsabili assumono, rispettivamente, il ruolo di Comandante, di Avvocato Generale e di Ragioniere Generale e svolgono le prerogative ed i compiti attribuiti a tali figure dalla disciplina, anche regolamentare, vigente. Il Comandante è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e, nell'espletamento del relativo incarico, dipende unicamente dal Sindaco, o dall'Assessore da questi delegato.

2) Datore di lavoro

Testo attuale dell'art.39:

1. In adempimento agli obblighi di legge in materia, nella gestione del personale e di ogni attività che possa comunque avere ricadute in ambito di organizzazione del lavoro ed ambienti lavorativi, l'amministrazione conforma la propria azione alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché dei cittadini utenti.
2. Il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute sul lavoro costituiscono obiettivi costanti delle strutture di vertice ed elemento rilevante ai fini della valutazione dell'attività dirigenziale.
3. I dirigenti Responsabili di Area/Direttori di Municipalità rivestono l'incarico di "datore di lavoro" ai sensi di legge, per le strutture ed il personale di riferimento.

L'art.39 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 39 - CRITERI GENERALI

1. L'amministrazione conforma la propria azione alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché dei cittadini utenti. Il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute sul lavoro costituiscono obiettivi costanti dell'amministrazione ed elemento rilevante ai fini della valutazione dell'attività dirigenziale.

2. In esecuzione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è individuato previa valutazione dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività. La ricognizione degli uffici preordinata alla predetta valutazione è svolta dall'ufficio cui è demandata l'attività di supporto ai datori di lavoro. All'esito di tale

ricognizione il Sindaco provvede alla individuazione del dirigente o dei dirigenti cui è attribuito il ruolo di datore di lavoro. Nelle more di tale individuazione riveste l'incarico di datore di lavoro del Comune di Napoli il dirigente dell'ufficio cui è demandata l'attività di supporto ai datori di lavoro.

3. Il datore di lavoro o i datori di lavoro individuati ai sensi del comma precedente, ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. n.81/2008, interloquiscono con i responsabili delle macrostrutture ubicate all'interno degli edifici di rispettiva competenza. A tal fine i responsabili di macrostruttura individuano, tra il personale di categoria D, un referente per gli adempimenti del datore di lavoro. Ciascun responsabile di macrostruttura e ciascun dirigente rivestono, limitatamente agli spazi in cui sono ubicati i rispettivi uffici, il ruolo di preposto ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e) del d. lgs. 81/2008, fatta salva la facoltà di nomina di ulteriori preposti da parte del datore o dei datori di lavoro.

3) Potere sostitutivo

Testo attuale dell' art.13, comma 3, lettera i): <<Il Direttore Generalei) esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei Direttori Operativi, dei dirigenti Responsabili di Area, dei Direttori di Municipalità, in caso di inerzia;>>

All'art.13, comma 3, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) esercita, previa diffida a provvedere entro un termine pari a quello fissato dall'ordinamento per il relativo procedimento, il potere sostitutivo per il compimento di singoli atti di competenza dei Direttori Operativi, dei dirigenti Responsabili di Area e dei Direttori di Municipalità in caso di loro inerzia formalmente rilevata e/o segnalata dai titolari del potere di indirizzo e di controllo e da chiunque abbia un interesse qualificato.

Testo attuale dell'art.18, comma 5, lettera o): <<In particolare il dirigente Responsabile di Area: o) esercita, in caso di inerzia e secondo la normativa vigente, il potere sostitutivo nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative interne;>>

All'art.18, comma 5, la lettera o) è sostituita dalla seguente: *esercita, previa diffida a provvedere entro un termine pari a quello fissato dall'ordinamento per il relativo procedimento, il potere sostitutivo per il compimento di singoli atti di competenza dei responsabili delle strutture organizzative interne in caso di loro inerzia formalmente rilevata e/o segnalata dai titolari del potere di indirizzo e di controllo e da chiunque abbia un interesse qualificato.*